

**Comune di Modena**  
Settore Politiche economiche  
SERVIZIO COMMERCIO

**REGOLAMENTO DEGLI SPACCI INTERNI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE  
ANNESI A CIRCOLI PRIVATI E A CIRCOLI  
DEGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE**

Settembre 1995

**ART. 1 - AMBITO DELLA DISCIPLINA**

- 1) La somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni dei circoli così come definiti nel successivo articolo, è subordinata ad apposita autorizzazione del Comune, nella forma della denuncia di inizio attività, in base alle disposizioni di legge che regolano in materia ed alla normativa contenuta nel presente regolamento.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.
- 3) Il locale destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17/12/92 n. 564 come modificato dal D.M. 05/08/94 n. 534. La somministrazione è riservata ai soli soci del Circolo.
- 4) E' considerato aperto al pubblico il luogo rispetto al quale, indipendentemente dall'organizzazione delle attività sociali, sussiste la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, anche subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni quali l'estemporaneo acquisto della tessera di socio, senza alcuna formalità particolare.

**ART. 2 - DEFINIZIONE**

- 1) Ai fini della presente normativa è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali. Il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- 2) Ai fini della presente normativa è altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purchè abbiano lo stesso fine di quelli sopracitati.

**ART. 3 - DICHIARAZIONE DI APERTURA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA**

- 1) La denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche superalcoliche, all'interno di un circolo privato, riservata ai soli soci, (ai sensi di quanto

previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 287/91 e dall'art. 19 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune di Modena- Settore Attività Economiche Servizio Commercio. La medesima, redatta in bollo, deve essere sottoscritta dal Presidente del circolo, con firma autenticata con le modalità previste dall'art. 20 della L. 15/68 e contenere l'esatta denominazione, sede e codice fiscale del circolo, e i dati anagrafici del presidente.

- 2) Qualora l'attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno a nome e per conto del presidente stesso.
- 3) Alla denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i documenti previsti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 4 - SPACCI DI CIRCOLI CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

- 1) Il locale dove avviene la somministrazione deve essere conforme alle disposizioni urbanistiche, in possesso della documentazione relativa alla destinazione d'uso e del certificato di agibilità.
- 2) L'attività di somministrazione ai soci è subordinata alla condizione che il funzionamento dello spaccio interno, in relazione alla ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.
- 3) I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici, in conformità con l'art. 1 del regolamento.
- 4) All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino in qualsiasi forma, le attività di somministrazione esercitate all'interno.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' CONSENTITE**

- 1) La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, a norma del presente regolamento e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo.
- 2) In particolari circostanze (feste, raduni sportivi, ecc.) anche svolgentisi in più circoli risultanti da calendario trasmesso al Settore Attività Economiche - Servizio Commercio all'inizio di ogni anno o previa comunicazione da effettuarsi 15 giorni prima e contenente la descrizione delle manifestazioni, la predetta somministrazione potrà essere effettuata anche ai soci di altri circoli che partecipano alla manifestazione, salvo motivato divieto del Sindaco.
- 3) In casi eccezionali, qualora le manifestazioni richiedano l'utilizzo di impianti di diversi circoli la facoltà di cui al precedente comma potrà estendersi anche agli spacci di tali circoli, previa comunicazione al Sindaco.

#### **ART. 6 - PRESCRIZIONI E DIVIETI RELATIVI AI LOCALI DESTINATI ALLO SPACCIO**

- 1) Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;
  - b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono essere provvisti di tessera sanitaria;

- c) il possesso di autorizzazione sanitaria dei locali.
- 2) Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
  - a) somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;
  - b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;
  - c) il gioco d'azzardo.
- 3) Nei locali dello spaccio è consentita l'effettuazione, previa apposita autorizzazione del Comune dei giochi leciti, l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, purchè non consentano di conseguire alcuna utilità o premio, neppure sotto la forma di ripetizione di partita per un numero superiore alle tre volte.
- 4) A fine di puro trattenimento possono collocarsi, nei locali dello spaccio, apparecchi di juke-box e cinebox, apparecchi televisivi, radiofonici ed impianti sonori ad alta fedeltà, purchè autorizzati.

#### **Art. 7 ORARI DEGLI SPACCI**

1) I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi, ma devono indicare, all'atto della presentazione della dichiarazione di apertura, gli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.

#### **ART. 8 ATTIVITA' DI SPETTACOLO**

- 1) All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci. Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico, i circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:
- a) pagamento Tassa Concessione Comunale;
  - b) dichiarazione di inizio attività SIAE;
  - c) certificazione antincendi per locali con capienza superiore a 100 posti;
  - d) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., sulla base di quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
  - e) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- 2) Quanto indicato ai punti c) d) ed e) e' necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci purchè in numero superiore a 100, qualora ricorrano le condizioni previste dalla Circolare Ministero Interno n. 1015506/13500 del 19/5/84.
- 3) Ferme restando le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi e' da considerarsi quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n.1015506/13500 del 19.5.84 del Ministero dell'Interno:
- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a cio' abilitato e iscrizione nel libro soci.
  - b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci.
  - c) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo

imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata).

#### **ART. 9 - SANZIONI**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'accertamento di una o più delle seguenti violazioni, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre a quelle accessorie:
  - a) attività di somministrazione svolta anche nei confronti di persone che non siano soci del circolo;
  - b) accesso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità;
  - c) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'accoglimento della dichiarazione di apertura;
  - d) difformità delle norme igienico-sanitarie, sulla destinazione d'uso dei locali e di sicurezza;
  - e) non ottemperanza all'ordine di ripristino dei requisiti richiesti.
  
- 2) Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione da lire 150.000 a lire 900.000.